

Oggi 3 giugno 2020 alle ore 18.00 presso la sede sociale in Cremona, Via Alfeno Varo 8, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci della LILT- Associazione Provinciale di Cremona, per discutere e deliberare sul seguente all'Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento statuto ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017 ed adempimenti inerenti e conseguenti
- 2) Iscrizione al Registro Regionale delle APS; conferimento di delega al Presidente per gli adempimenti inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti n 24 soci (di cui 15 presenze per delega) su un totale di 50 soci iscritti 2020.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell'Assemblea la Presidente LILT Cremona, dott.ssa Carla Fiorentino e da Segretario dottor Pietro Alquati.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente Carla Fiorentino, che illustra le modifiche Statutarie necessarie per la qualifica di Associazione di Promozione Sociale: l'assemblea approva all'unanimità le modifiche Statutarie proposte.

Sul secondo punto all'ordine del giorno la Presidente chiede la delega necessaria agli adempimenti per l'iscrizione al registro regionale APS.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera "all'unanimità", di dare mandato alla Presidente Carla Fiorentino, nelle more dell'istituzione del RUNTS, di iscrivere l'Associazione Provinciale LILT Cremona presso il Registro Provinciale delle APS ex legge 383/2000. L'assemblea conferisce mandato alla Presidente, ratificando fin d'ora il suo operato, di apportare le modifiche statutarie che saranno eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, la Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

Il Segretario dott. Pietro Alquati



Il Presidente dott.ssa Carla Fiorentino



Cremona, 3 giugno 2020



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT DI CREMONA

TITOLO PRIMO

Articolo 1 - Denominazione - Scopi - Durata

E' costituita l'Associazione provinciale Lega Italiana Lotta ai Tumori Di Cremona di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale. L'Associazione provinciale, dalla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "APS".

Articolo 2 – Sede

L'Associazione provinciale ha sede in Cremona. Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3 – Durata

L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4 – Scopi

L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT. Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa di cui all'art. 1 del presente statuto. Le attività svolte sono riconducibili, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, ai seguenti ambiti:

- attività di cui alla lettera a): attività sociali;
- attività di cui alla lettera b): attività sanitaria;
- attività di cui alla lettera c): attività socio sanitarie;
- attività di cui alla lettera h): attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività di cui alla lettera i): attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato.

TITOLO SECONDO

Articolo 5 – Categorie di soci

L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolate dall'art.3 dello Statuto della LILT:

- ✓ soci ordinari
- ✓ soci sostenitori
- ✓ soci benemeriti
- ✓ soci onorari

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

L'associazione fa propri i principi di pari opportunità tra uomini e donne e si vincola al rispetto dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con



l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore. Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali. Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente. Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare. La qualità di socio è personale e si perde per:

- a. dimissioni;
- b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;
- c. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
 - ✓ indignità;
 - ✓ atti contrari all'interesse dell'ente.

I Soci sono tenuti a:

- ✓ osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- ✓ versare la quota associativa stabilita annualmente;
- ✓ svolgere le attività preventivamente concordate;
- ✓ mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- ✓ frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;



- ✓ partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo tre);
- ✓ partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- ✓ conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- ✓ accedere agli atti e ai libri sociali dell'Associazione;
- ✓ dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- ✓ proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- ✓ discutere e approvare i rendiconti economici;
- ✓ eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

TITOLO TERZO

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
- l'Assemblea dei soci
- il Presidente provinciale
- l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice per il Terzo settore, se obbligatorio ai fini degli articoli del codice richiamati.

Articolo 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
- delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo se nominato, entro il 28 febbraio di ogni anno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art.28 del Codice per il




Terzo settore;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

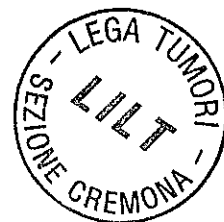
L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci iscritti a libro soci da almeno 3 mesi. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10 – Partecipazione in assemblea dei soci

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11 – Funzionamento dell'assemblea

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario



apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci sia in prima che in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione si applicano le maggioranze previste all'art. 24 del presente Statuto.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo Provinciale



I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici (15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato. E' data facoltà presentare una o più liste elettorali. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 14 – Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale

L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere ove possibile. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13 il numero dei membri del consesso. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.

I componenti del CDP durano in carica cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio del quinto anno di mandato, sono rieleggibili per 1 mandato. Possono partecipare alle sedute del CDP; con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati. Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali, se esistenti. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo Provinciale

Alla prima riunione utile dopo la nomina il Consiglio Direttivo Provinciale nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da nome speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e



delibera amaggioranza dei presenti. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale

Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es, sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17 - Sostituzione componente Consiglio Direttivo Provinciale

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente. Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo Provinciale

Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

A tal fine:

- a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;
- b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art.2 dello statuto nazionale;
- c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di



Controllo;

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILTed elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;

f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;

g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;

h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;

i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP, dall'Organo di Controllo e dall'assemblea dei soci entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione. In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto. Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio



preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).

Articolo 19 - Organo di controllo

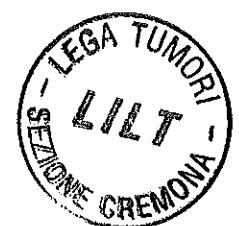
L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399 del Codice civile. L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codice civile. All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore. L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20 – Coordinamento regionale

Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate. Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento. Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali. Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Articolo 21 –Patrimonio



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gut".

L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

- a, con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;
- d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali;
- e. con lo svolgimento di attività diverse strumentari e secondarie rispetto alle attività di interesse generale.

Articolo 22 – Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo. L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art. 14 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 23 – Patrimonio

L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.



TITOLO QUINTO

Articolo 24 - Decadenza degli organi sezionali

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Art.25 – Norme sulla trasparenza

Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore. L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Art.26 – Consultazione libri sociali

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale, Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata, in presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale. Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.



Art.27 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.



Int

